

COMUNE DI FORLÌ

REGOLAMENTO PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Tipologie di impianti sportivi e locali di supporto

Art. 4 – Classificazione delle attività sportive

Art. 5 – Ricognizione delle competenze

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 – Forme di gestione

Art. 7 – Modalità e criteri di affidamento in concessione

Art. 8 – Disciplina dell'attività di gestione

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI DI SUPPORTO

Art. 9 – Modalità per la concessione in uso e criteri di assegnazione

Art. 10 – Norme d'uso

Art. 11 – Tariffe

Art. 12 – Modalità di pagamento dei canoni d'uso

PARTE QUARTA – FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 – Consulta dello Sport

Art. 14 – Commissione Consultiva Piscina

Art. 15 – Commissione Palestre

Art. 16 – Commissione di Controllo sull'efficacia della Gestione della Piscina Comunale

PARTE QUINTA – CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO

Art. 17 – Indicazioni generali

Art. 18 – Contributi economici

Art. 19 – Uso gratuito e agevolazioni per l'uso di impianti sportivi

Art. 20 – Altri benefici

Art. 21 – Disposizioni transitorie

Art. 22 – Entrata in vigore e abrogazioni



PREMESSA

Il Comune di Forlì si pone la finalità di concorrere alla promozione e alla diffusione dell'attività sportiva e motoria, riconoscendone l'elevata funzione educativa, formativa, aggregativa, sociale e sanitaria, con particolare attenzione a quelle forme di attività motorie rivolte ai minori, agli anziani ed ai diversamente abili.

Promuove, inoltre, tutte quelle attività volte alla diffusione dei valori dello sport, il fair play, il corretto approccio all'agonismo e favorisce e incentiva la pratica sportiva quale mezzo per l'acquisizione di sani stili di vita, del diritto alla salute e del benessere psico-fisico.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1.1 Il presente Regolamento, nel rispetto della vigente legislazione in materia, disciplina:

- a) le forme di gestione degli impianti sportivi e dei locali ad uso sportivo o di supporto alle attività sportive di proprietà comunale, o rientranti nelle disponibilità del Comune a seguito di convenzioni, accordi, concessioni, oltre altre forme di collaborazione con Enti, Istituti Scolastici, società sportive e altri soggetti;
- b) le modalità di utilizzo e le norme d'uso degli impianti;
- c) le forme di partecipazione;
- d) le modalità per la concessione di contributi, benefici ed altri vantaggi economici in ambito sportivo.

1.2 La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti. La gestione deve inoltre agevolare la promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, la promozione di progetti ed iniziative che si prefiggano di sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo per il raggiungimento del benessere psico-fisico e perseguire obiettivi finalizzati all'etica sportiva, alla lealtà, alla correttezza e alla valorizzazione delle qualità morali presenti nello sport.

1.3 Il Comune garantisce l'utilizzo e l'accesso agli impianti sportivi a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna, incentiva e promuove l'incremento dell'utenza di tutte le fasce di età e predispone la programmazione degli interventi da attuarsi sugli impianti sportivi, anche con forme di collaborazione con altri soggetti.

1.4 A tal fine, gli impianti sportivi sono di uso pubblico e destinati prioritariamente alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva, motoria, aggregativa, ricreativa, sociale e sanitaria e sono messi a disposizione degli istituti scolastici e dei soggetti che praticano, promuovono e organizzano attività motorie e sportive, purché in possesso dei requisiti e secondo le modalità di cui all'art. 9, e ai privati cittadini negli spazi ed orari riservati alla libera utenza.

Art. 2 - DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini hanno i significati di seguito indicati:

- a) impianto: impianto sportivo, sia specialistico che multidisciplinare (polisportivo, palazzetto dello sport, palestra), di proprietà del Comune di Forlì, o comunque di disponibilità comunale, destinato stabilmente alla pratica sportiva, dotato di attrezzature fisse o mobili; all'interno di tale più ampia definizione rientrano anche le palestre scolastiche, meglio specificate alla successiva lettera b);
- b) palestra scolastica: locale o spazio ad uso sportivo annesso ad un immobile scolastico

o destinato in via prioritaria ad attività scolastica curricolare, di proprietà comunale, o comunque nella disponibilità del Comune;

c) locale di supporto alle attività sportive: locale di proprietà comunale o comunque di disponibilità comunale, privo di attrezzature sportive, ma che per le sue caratteristiche (dimensioni, ubicazione, caratteristiche intrinseche, ecc.) può essere di supporto o di complemento alle attività sportive (p. es. ufficio, bar/ristoro, magazzino, ecc.);

d) concedente: soggetto a cui spetta la facoltà di concedere, in tutto o in parte, l'uso dell'impianto sportivo;

e) gestore: il soggetto esercente la gestione, compreso il Comune in caso di gestione diretta;

f) gestione diretta: gestione effettuata direttamente dal Comune;

g) gestione a terzi: gestione affidata a soggetti diversi dal Comune;

h) concessionario d'uso: soggetto titolato all'uso di spazi all'interno dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività sportive;

i) gestione dell'impianto sportivo: insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare e di erogare servizi;

j) utenza organizzata: utenza riconducibile ad attività promosse da associazioni e società sportive dilettantistiche e non, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, associazioni di volontariato, di promozione sociale o ONLUS finalizzate alla pratica sportiva e assimilabili;

k) utenza libera: utenza individuale non rientrante in uno dei gruppi di cui al precedente punto j);

l) utenza scolastica: utenza riconducibile ad attività sportive curricolari delle scuole di ogni ordine e grado, scuole dell'infanzia e asili nido;

m) uso diurno: uso dell'impianto in orari che non necessitano dell'attivazione dell'impianto di illuminazione;

n) uso notturno: uso dell'impianto in orari che necessitano dell'attivazione dell'impianto di illuminazione;

o) uso estivo: uso dell'impianto in periodi che non necessitano dell'accensione dell'impianto di riscaldamento;

p) uso invernale: uso dell'impianto in periodi che necessitano dell'accensione dell'impianto di riscaldamento;

q) uso saltuario: uso dell'impianto per un periodo inferiore a cinque mesi;

r) uso continuativo: uso dell'impianto per un periodo di almeno cinque mesi continuativi o comunque per il periodo massimo concedibile all'interno dell'anno sportivo se inferiore a cinque mesi;

s) anno sportivo: si intende indicativamente il periodo compreso fra il 1 agosto e il 31 luglio di ogni anno, fatti salvi casi particolari riferiti a specifiche discipline o impianti;

t) sottoutilizzo: utilizzo non sviluppato completamente rispetto alle potenzialità dell'impianto o dello spazio assegnato.

Art. 3 – TIPOLOGIE DI IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI DI SUPPORTO

3.1 Al fine di un pieno ed ottimale utilizzo degli impianti sportivi, assume valore la classificazione degli stessi sulla base delle loro caratteristiche tecniche, della presenza di attrezzature sportive e delle discipline in essi praticabili. Tale classificazione è essenziale

nella programmazione, promozione ed organizzazione delle discipline sportive nei vari livelli di attività, in modo da ottimizzare l'uso degli spazi e garantire risposte adeguate alle molteplici richieste dell'utenza organizzata e libera.

3.2 Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Forlì, o comunque di disponibilità comunale, sono così identificati:

a) per tipologia

categoria A: impianto di rilevanza federale/agonistica avente dimensione, capienza e caratteristiche tecnico-logistiche, che lo rendono idoneo allo svolgimento di attività agonistica fino a livello internazionale o nazionale, secondo le normative delle federazioni sportive di riferimento;

categoria B: impianto di rilevanza dilettantistica/amatoriale avente dimensione, capienza e caratteristiche tecnico-logistiche, che lo rendono idoneo allo svolgimento di attività di preparazione e/o di partecipazione a campionati giovanili federali e/o degli enti di promozione e/o di livello regionale o inferiori;

categoria C: impianto sportivo di rilevanza promozionale avente caratteristiche idonee allo svolgimento di attività motorie e ludico-sportive, secondo le valutazioni dell'Unità Sport e della Commissione Palestre;

categoria D: locali di piccole dimensioni, privi o con minime attrezzature sportive, adatti ad attività motorie e ludico-motorie, secondo le valutazioni dell'Unità Sport e della Commissione Palestre.

b) per destinazione:

impianto specialistico: impianto dotato di strutture e attrezzature che lo rendono utilizzabile in maniera preponderante per la pratica di un'unica disciplina sportiva;

impianto polisportivo: impianto dotato di strutture e attrezzature che lo rendono utilizzabile per la pratica di più discipline sportive;

impianto polifunzionale: impianto idoneo ad attività e manifestazioni sportive ed extra-sportive quali concerti, congressi, spettacoli, ecc.;

c) per redditività:

impianti sportivi aventi rilevanza economica: sono quelli che per caratteristiche, dimensioni, logistica, ubicazione e presenza di servizi aggiuntivi/commerciali sono idonei a produrre utili in misura rilevante;

impianti sportivi con minore rilevanza economica o privi di redditività: sono quelli che per caratteristiche, dimensioni, logistica, ubicazione, sono improduttivi di utili o, comunque, sono produttivi di utili in misura non rilevante.

3.3 Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Forlì, o comunque di disponibilità comunale, sono quelli riportati nell'allegato A al presente Regolamento, con a fianco indicata la relativa classificazione.

3.4 Alla data di adozione del presente Regolamento i locali di supporto alle attività sportive di proprietà comunale o comunque di disponibilità comunale, non facenti parte di impianti sportivi, anche se funzionalmente e logisticamente collegati, sono quelli indicati nell'allegato B al presente Regolamento.

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

4.1 Ai fini del presente Regolamento, le attività sportive praticate in forma organizzata sono distinte in:

- a) attività ludico motoria formativa per bambini, attività motoria e sportiva per giovani, adulti, anziani e diversamente abili, attività sportiva scolastica: intese come strumento amatoriale di prevenzione sanitaria, di mantenimento dell'efficienza fisica e di attività

ricreativa, sociale e aggregativa dei cittadini;

- b) attività sportiva amatoriale: è caratterizzata da pratica sportiva svolta in maniera continuativa;
- c) attività sportiva agonistica: è svolta in maniera continuativa e sistematica, finalizzata alla partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ufficiali e simili, organizzati da organismi, federazioni ed enti riconosciuti dal C.O.N.I.

4.2 Viene definita utenza libera l'attività svolta al di fuori di gruppi organizzati, sia in modo continuativo che saltuario.

Art. 5 – COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

5.1 Il Consiglio Comunale:

- a) *individua e stabilisce le politiche sportive per lo sviluppo delle pratiche e delle attività sportive e per l'implementazione e il mantenimento dell'impiantistica sportiva comunale;*
- b) *identifica le tipologie di gestione degli impianti sportivi;*

5.2 La Giunta Comunale:

- a) *definisce annualmente la politica tariffaria per l'utilizzo degli impianti sportivi;*
- b) *classifica, ai sensi dell'art. 3, gli impianti di nuova costruzione o acquisizione e modifica la tipologia esistente quando ciò si renda necessario, in ragione di mutamenti intervenuti nella destinazione d'uso o derivanti da cambiamenti sostanziali o dalle esigenze dell'utenza, sia organizzata che libera.*

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 – FORME DI GESTIONE

6.1 Per la gestione degli impianti sportivi di proprietà o in disponibilità, il Comune di Forlì può avvalersi delle seguenti modalità:

- in gestione diretta;
- in affidamento in gestione a terzi.

Il Consiglio Comunale potrà individuare altre forme di gestione, nel rispetto della disciplina sulla contrattualistica pubblica, qualora ne ravvisi la convenienza e la pubblica utilità.

6.1.1 Gestione diretta

Si ha quando tutti gli interventi di gestione sono a carico del Comune, che potrà procedere ad essi anche mediante appalti di lavori o servizi.

6.1.2 Affidamento in gestione a terzi

Per ragioni tecniche, economiche, di convenienza o di opportunità, l'Amministrazione Comunale può decidere di affidare a terzi la gestione di un impianto sportivo.

6.1.3 Gestioni transitorie

Al fine di mantenere la fruizione dell'impianto e garantire il servizio per l'utenza, il Comune, quando non sia possibile operare con una gestione diretta, assicura, per brevi periodi, la gestione di impianti sportivi tramite terzi con modalità di affidamento anche diretto nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Quando sia necessario avvalersi del gestore uscente, il periodo della gestione transitoria è quello strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento in gestione.

Art. 7 – MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

7.1 I soggetti cui affidare la gestione di impianti sportivi a rilevanza economica sono individuati, nel rispetto della disciplina sulla contrattualistica pubblica e delle altre norme vigenti in materia, mediante procedure selettive che possano garantire la più ampia partecipazione, tra coloro che presentano idonei requisiti morali, di esperienza specifica maturata nel settore, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

7.2 Requisiti minimi dei candidati:

- a) esperienza ed affidabilità economica adeguate alle tipologie di impianti da determinarsi in relazione alle tipologie e complessità degli impianti oggetto di affidamento.*
- b) assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Forlì;*
- c) inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s-m.i.*

7.3 Criteri di selezione

La selezione, con conseguente scelta dell'affidatario, avverrà con procedura *aperta* col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tutti i casi è richiesta la presentazione di un progetto che consenta la valutazione dei profili economici, tecnici e di promozione sportiva della gestione. La valutazione è determinata con l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, di cui un massimo di 30 punti alla parte economica.

7.3.1 La valutazione della parte economica dell'offerta può essere effettuata, in via preferenziale, ma non esaustiva, sulla base dei seguenti elementi:

- a)** ribasso proposto in sede di offerta sull'importo del corrispettivo economico posto a base di gara, che il Comune intende concedere per il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione;
- b)** impegno finanziario relativo ad investimenti sull'impianto proposti dal candidato, nel rispetto delle norme di selezione;
- c)** nel caso sia previsto un canone in favore del Comune, verrà valutata anche l'offerta al rialzo proposta dal candidato.

7.3.2 La valutazione della capacità tecnico- gestionale del candidato viene effettuata sulla base di criteri, di cui di seguito un elenco indicativo e non esaustivo, che saranno scelti e commisurati in base alla tipologia di impianto:

- a)** esperienza pregressa nel campo della gestione di impianti sportivi, anche privati;
- b)** eventuali interventi di innovazione, miglioramento e valorizzazione dell'impianto;
- c)** rispondenza dell'attività svolta o promossa in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- d)** garanzia di apertura a tutti i cittadini, con adeguati spazi riservati all'utenza libera;
- e)** garanzia di imparzialità per l'assegnazione di spazi a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
- f)** progetti di promozione sportiva rivolti a giovani, anziani e diversamente abili e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;
- g)** garanzia di compatibilità delle attività ricreative, sociali e attrattive d'interesse pubblico

praticabili nell'impianto, con il normale uso dell'impianto stesso;

- h) qualificazione professionale del personale impiegato nella gestione e, in caso siano previste attività sportive promosse direttamente dal gestore, anche degli istruttori, allenatori e collaboratori;
- i) piano degli interventi e delle manutenzioni;
- j) previsione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

7.4 Impianti sportivi con minore rilevanza economica:

Gli impianti sportivi con minore rilevanza economica sono affidati in gestione ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Gli affidamenti sono, comunque, disposti tenendo conto dei seguenti principi:

- a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle praticate nell'impianto, favorendo l'uso da parte degli utenti del territorio che svolgono attività sportiva;
- b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti attraverso la definizione di un rapporto equilibrato fra uso sportivo, utilizzo da parte del pubblico, attività di promozione della pratica sportiva e svolgimento di attività ricreative e sociali, purché compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso;
- c) valutazione dei requisiti di cui al precedente punto 7.2, lett a) e b);
- d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, secondo criteri predeterminati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico della gestione.

7.5 Sono esclusi dalla partecipazione ai bandi per l'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti che, sia direttamente, sia attraverso i propri organi sociali, collaborativi o rappresentativi, si siano resi colpevoli di reati contro la Pubblica Amministrazione o ai quali sia stata revocata la concessione in gestione di altri impianti sportivi per morosità o violazione degli obblighi contrattuali, nonché siano stati coinvolti in casi di doping sportivo, di comportamenti palesemente antisportivi, di abusi o molestie su minori o per altre gravi violazioni.

Art. 8 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

8.1 Le modalità di esercizio delle attività di gestione dell'impianto sportivo sono regolamentate da apposito contratto tra il Comune ed il gestore in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell'uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali della Città.

8.1.1 La durata della gestione non sarà, di norma, superiore ad anni dieci (10). Tuttavia potrà essere prevista una durata maggiore nel caso in cui all'affidatario sia stato richiesto, in sede di gara, la realizzazione di interventi sull'impianto che comportino un impegno finanziario da parte dell'affidatario non ammortizzabile nei dieci anni di concessione. In tal caso la durata sarà commisurata all'impegno finanziario del gestore, al fine di assicurare il recupero degli investimenti.

8.2 Il contratto di gestione deve avere i seguenti contenuti minimi:

- durata della gestione;
- definizione puntuale della ripartizione tra Comune ed affidatario degli obblighi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto oggetto della convenzione;
- oneri a carico dell'affidatario, comprese le utenze e il canone, se dovuto;
- oneri a carico del Comune, compreso l'eventuale corrispettivo di gestione, se dovuto;
- ripartizione degli oneri fra Comune ed affidatario in tema di gestione, interventi e

adeguamenti alla normativa sulla sicurezza;

- norme sul personale in servizio utilizzato dall'affidatario per la conduzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla disciplina generale sui rapporti di lavoro e dai regimi particolari per le associazioni sportive dilettantistiche, nonché dai disposti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione della pubblicità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- garanzie assicurative, bancarie, o di intermediari finanziari iscritti in apposito albo, fornite dall'affidatario, finalizzate all'esatto adempimento degli obblighi assunti nella gestione e per inadempienze contrattuali;
- disposizioni sulla vigilanza per il buon funzionamento dell'impianto e per il corretto svolgimento delle attività;
- applicazione e riscossione delle tariffe d'uso e assegnazione di spazi per attività sportive;
- elenco dei beni mobili ed immobili e stato di consistenza;
- forme di controllo da parte del Comune sull'andamento della gestione e sul rispetto degli obblighi contrattuali;
- possibilità di sub-affidamento a terzi di alcune parti del servizio (ad es. locale bar/ristoro); l'affidatario dovrà indicare nel progetto di gestione la volontà di avvalersi di tale possibilità;
- programmazione di utilizzo dell'impianto e prospetto delle attività sportive svolte direttamente dall'affidatario;
- obbligo di svolgimento dei corsi e delle attività motorie e sportive con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della L.R. 8/2017;
- obbligo di dotare l'impianto, se non presenti nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive, dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente;
- casi di revoca, sospensione, recesso e risoluzione del contratto e modalità di gestione del contenzioso.

8.3 Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria dell'impianto spetta all'affidatario e dovrà avvenire secondo quanto previsto in sede di gara integrato da quanto proposto dall'affidatario in sede di offerta. Spetta inoltre all'affidatario la manutenzione straordinaria di tutto quanto realizzato dall'affidatario stesso, che dovrà in ogni caso essere stato preventivamente autorizzato dal Comune.

8.4 Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria spetta al Comune, tranne per quanto precisato al punto precedente e per gli interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari a seguito di mancata, carente o insufficiente manutenzione ordinaria accertata dai competenti uffici comunali, nel qual caso gli oneri di manutenzione straordinaria saranno a carico del gestore.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI DI SUPPORTO

Art. 9 – MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

9.1 Indicazioni generali

- a) Nell'assegnazione di spazi presso gli impianti sportivi per lo svolgimento di attività

organizzate, si terrà conto della specificità e omologabilità degli stessi per le discipline in esso praticabili e, per quanto attiene alla piscina comunale, della vocazione delle singole vasche.

- b) In linea generale e compatibilmente con gli spazi e orari disponibili, per le attività degli istituti scolastici, scuole dell'infanzia e asili nido e degli anziani si assegneranno gli orari del mattino e del primissimo pomeriggio; per quelle dei bambini e dei giovani, gli orari del pomeriggio e prima serata, mentre le attività rivolte agli adulti saranno collocate in orari serali. Fanno eccezione gli spazi assegnati per lo svolgimento di gare di campionato che sono sottoposte a orari dettati dalle relative federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
- c) Ai fini delle modalità di concessione e di utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, vanno osservate le norme stabilite nella convenzione sottoscritta dal Comune con i dirigenti scolastici per l'utilizzo di locali sportivi scolastici in orario extrascolastico e, in ogni caso, si darà priorità alle attività sportive curricolari o inserite nel piano dell'offerta formativa dell'istituto scolastico, nella palestra di competenza dello stesso.
- d) Le palestre e gli impianti sportivi di competenza comunale vengono concessi in uso ad associazioni e società sportive dilettantistiche e non, enti di promozione sportiva, federazioni e discipline associate del CONI, associazioni di promozione sociale e sportiva per l'organizzazione delle loro attività sportive, ludico motorie o finalizzate al benessere psico-fisico.
- e) I locali di supporto all'attività sportiva (uffici, bar/ristoro funzionale ad impianto sportivo, magazzini, ecc.) per dimensioni, caratteristiche strutturali, ubicazione, o in quanto funzionali o estremamente connessi ad un impianto sportivo, sono considerati commercialmente non interessanti e vengono concessi in uso a associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni e discipline associate del CONI, associazioni di promozione sociale e sportiva a supporto delle proprie attività.
- f) La concessione d'uso di impianti sportivi ha validità massima pari all'anno sportivo per la quale è stata accordata.
- g) *I concessionari d'uso dei locali di supporto sono individuati con provvedimenti dirigenziali, previo avviso pubblico, su indirizzo della Giunta in ordine alla durata e alla tariffa d'uso.*
- h) I concessionari d'uso sono tenuti al pagamento di una tariffa d'uso e alla produzione di una cauzione, in favore del soggetto gestore, in ragione degli spazi assegnati, i cui importi sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto.

9.2 Concessione in uso di impianti sportivi: per poter presentare istanza di concessione in uso, il richiedente dovrà dichiarare:

- a) di avere sede legale nel territorio comunale;
- b) di svolgere attività in modo continuativo da almeno un anno;
- c) di svolgere la propria attività o parte preponderante della stessa, nel territorio comunale;
- d) di non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune o dei gestori di impianti sportivi di competenza comunale;
- e) di non essersi reso colpevole, sia direttamente, sia attraverso i propri organi sociali, collaborativi o rappresentativi, di reati contro la Pubblica Amministrazione, di non essere stato coinvolto in casi di doping sportivo, di comportamenti palesemente antisportivi, di abusi o molestie su minori o di altre gravi violazioni.

9.2.1 Gli impianti sportivi possono essere concessi, oltre che per lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere sportivo, anche per l'organizzazione di manifestazioni di

pubblico spettacolo, concerti, congressi, eventi, ecc. oltre che ai suddetti soggetti anche ad altri soggetti, compresi privati con finalità commerciali, pur non aventi sede e non operando nel territorio comunale. Restano comunque validi i requisiti di cui all'art. 9.2 lett. d), e).

9.2.2 Dereghe: nell'ottica della massima fruizione degli impianti sportivi, al termine delle procedure di riconferma e nuova assegnazione, nel caso in cui risultassero spazi non assegnati, gli stessi gli spazi potranno essere concessi anche a soggetti con sede legale e attività principale fuori dal territorio del Comune di Forlì, o che hanno svolto attività continuativa per meno di un anno o diversi dai quelli indicati al precedente punto 9.1 lett. d), purchè non a scopo lucrativo. Restano comunque validi i requisiti di cui all'art. 9.2 lett. d), e)

9.2.3 Le domande per l'uso di spazi all'interno di palestre e impianti sportivi comunali in gestione diretta avviene mediante inoltro su apposita modulistica, secondo le modalità che saranno rese note dall'Unità Sport del Comune di Forlì e pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Forlì www.comune.forli.it.

9.2.4 Le domande d'uso di impianti sportivi in gestione a terzi avviene con inoltro diretto al gestore che procederà all'assegnazione secondo i medesimi criteri utilizzati per gli impianti in gestione diretta e indicati al seguente punto 9.3., salvo se diversamente stabilito dai relativi contratti di gestione, con il supporto del Comune e della Commissione Palestre per la risoluzione di eventuali problematiche. In caso di persistenza di tali problematiche, il Comune assume in merito la decisione definitiva.

9.3 Utilizzo degli spazi assegnati: gli spazi assegnati dovranno essere utilizzati in modo continuativo e con un congruo numero di partecipanti in rapporto al tipo di attività o disciplina, di orario e di impianto. Tenuto conto della vocazione pubblica degli impianti e considerato che fra le funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale vi è anche quella di attuare una capillare promozione sportiva e di agevolare la più ampia fruizione degli impianti, gli spazi assegnati che a seguito di verifica da parte del personale o degli organi preposti risultassero liberi ingiustificatamente per più di due volte consecutive, o utilizzati in maniera sporadica, o sotto utilizzati, potranno essere revocati dal gestore (anche su iniziativa del Comune, se trattasi di impianti in gestione a terzi) ed assegnati ad altri richiedenti.

9.3.1 I concessionari d'uso devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione degli spazi è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e ad alcun titolo, anche gratuito, i concessionari d'uso potranno consentire l'uso anche parziale degli spazi avuti in assegnazione ad altri soggetti, tranne che per brevi periodi legati a particolari circostanze (ad es. preparazione a campionati) e previa richiesta ed esplicita autorizzazione da parte del gestore, pena l'immediata decadenza dall'assegnazione.

9.3.2. Nel caso di fusione di più società in un nuovo soggetto o di cambio di denominazione sociale, gli spazi assegnati ed utilizzati in linea con il presente Regolamento potranno essere assegnati, in tutto o in parte, al nuovo soggetto, purché in possesso dei necessari requisiti.

9.3.3 In caso di collaborazione sportiva fra società, le stesse dovranno darne comunicazione all'Unità Sport ed eventualmente richiedere autorizzazione per un utilizzo condiviso degli spazi a queste assegnati.

9.3.4 I concessionari d'uso e gli utilizzatori degli impianti sono obbligati ad osservare la maggiore diligenza possibile nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del Comune o di competenza comunale.

9.3.5 Gli Enti di promozione sportiva possono far utilizzare i propri spazi avuti in concessione a società sportive a loro affiliate, specificando nella domanda d'uso tale ripartizione. In caso di disdetta di uno spazio assegnato all'Ente di promozione sportiva ed utilizzato da società sportiva affiliata, la società utilizzatrice potrà riconfermare lo spazio utilizzato in maniera congrua, ai sensi del presente regolamento, e purché in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 9.2.

9.4 Gli spazi risultati liberi al termine della presentazione delle domande di riconferma, saranno messi a disposizione dei richiedenti che dovranno presentare richiesta d'uso secondo la modulistica predisposta a tal fine. L'assegnazione degli spazi liberi è compito del gestore, nel rispetto del presente Regolamento, fatta eccezione per eventuali sovrapposizioni che saranno esaminate dalla Commissione Palestre che valuterà, sulla base dei criteri di assegnazione, chi sia il più titolato all'assegnazione, con successiva assegnazione da parte del Comune. Per quanto riguarda la Piscina comunale, eventuali problematiche di assegnazione spazi saranno sottoposte al parere della Commissione Consultiva della Piscina, con successiva decisione finale da parte del Comune.

9.5 Criteri di assegnazione comuni

I seguenti criteri di assegnazione dovranno intersecarsi con quanto indicato all'art. 9.1:

- a) avranno titolo di priorità le riconferme degli spazi avuti in concessione l'anno sportivo precedente, purché utilizzati almeno fino al 30 aprile o per almeno cinque mesi continuativi (o comunque per il periodo massimo concedibile all'interno dell'anno sportivo se inferiore a cinque mesi) e con un congruo numero di utenti in rapporto alla tipologia di attività praticata e alle caratteristiche dell'impianto richiesto.
- b) fanno eccezione gli impianti di categoria A e B, nei quali potrà essere data precedenza sugli spazi riconfermati ad attività finalizzate alla partecipazione a campionati federali che non potrebbero trovare collocazione in altri impianti, purché gli spazi e attività riconfermate possano essere trasferiti in altro idoneo impianto o spazio. Tale valutazione spetta, rispettivamente, alla Commissione Palestre, o alla Commissione Consultiva Piscina, eventualmente coadiuvate dal rappresentante sul territorio della/e federazione/i sportiva/e interessate. In caso non si arrivasse alla soluzione delle problematiche, la decisione definitiva spetta al Comune.
- c) negli impianti omologabili per campionati federali e degli enti di promozione, verrà data priorità alle attività finalizzate alla partecipazione a tali campionati, mentre negli altri impianti saranno privilegiate le attività di avviamento alla pratica sportiva, ludico-motorie, formative e aggregative rivolte a bambini, giovani, anziani e diversamente abili;
- d) attività di carattere ricreativo-sportivo, volte anche al miglioramento della forma fisica e al mantenimento della funzioni motorie, promosse da enti di promozione sportiva, associazioni sportive, ecc. rivolte ad adulti.

9.6 Disdette:

9.6.1 Sia per gli impianti in gestione diretta che per quelli affidati a terzi, nel corso di validità della concessione d'uso, i concessionari d'uso possono rinunciare in tutto o in parte agli spazi assegnati, dandone comunicazione scritta al gestore con un preavviso di almeno giorni 15 (quindici). In mancanza di tale comunicazione, al concessionario d'uso saranno comunque addebitati gli oneri previsti per l'uso dell'impianto e, anche in presenza di comunicazione scritta, verranno addebitati i quindici giorni successivi alla comunicazione di rinuncia a meno che, nel frattempo, tali spazi non siano stati riassegnati ad altro utilizzatore.

9.6.2 La disdetta di spazi prima del 30 aprile, o il cui periodo di utilizzo è stato inferiore a mesi cinque (a meno che il periodo massimo concedibile all'interno dell'anno sportivo sia

inferiore a cinque mesi), non dà diritto alla riconferma nella stagione successiva degli spazi disdetti.

9.6.3 Gli spazi disdetti saranno resi noti mediante aggiornamento dei prospetti d'uso settimanali consultabili dall'utenza e messi a disposizione per precedenti richieste di assegnazioni rimaste inevase o eventuali nuove richieste; queste ultime saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo.

Art. 10 - NORME D'USO

10.1 L'utenza non organizzata, la c.d. utenza libera, può accedere agli impianti sportivi, con le modalità indicate per ciascun impianto, nei giorni ed orari ad essa riservati e nel rispetto delle norme d'uso, previo pagamento della tariffa d'uso, salvo i casi di esenzione previsti.

10.2 Gli impianti sportivi devono essere utilizzati nel rispetto delle specifiche norme d'uso. Il gestore è tenuto ad affiggere le norme d'uso relative all'impianto in luogo ben visibile, attivandosi in concreto per renderle note e farle rispettare ai concessionari d'uso ed agli utenti.

10.3 Palestre scolastiche e impianti sportivi

A) Norme generali:

Il concessionario d'uso:

I. Assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso dell'impianto, delle pertinenze e delle attrezzature presenti, relativamente agli spazi avuti in concessione.

II. È tenuto ad osservare tutte le prescrizioni contenute nella concessione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

III. Deve individuare idoneo personale addetto alle emergenze e abilitato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE). Tale personale dovrà essere presente nel periodo di svolgimento delle attività e il nominativo dovrà essere comunicato al gestore e, in caso di palestra scolastica, anche al Dirigente scolastico competente.

IV. Attraverso i propri responsabili delle attività, dei tecnici e degli allenatori, è tenuto a far rispettare le norme d'uso all'interno dell'impianto e a far osservare un comportamento corretto e rispettoso ai propri atleti e corsisti, limitatamente agli orari e spazi avuti in concessione.

V. Assume a propria cura e carico gli oneri relativi al servizio di pulizia e di vigilanza e presidio degli spazi avuti in concessione d'uso. Le pulizie dovranno essere effettuate al termine delle attività, così da rendere i locali puliti e utilizzabili per le attività del turno successivo. Per tali operazioni, i concessionari d'uso dovranno dotarsi di idoneo materiale di loro proprietà, eventualmente in accordo con gli altri utilizzatori. Per gli impianti in gestione a terzi, tali compiti sono a carico del gestore e i relativi costi compresi nelle tariffe d'uso che il concessionario d'uso è tenuto a versare.

VI. Deve rispettare e far rispettare ai propri utenti gli orari di utilizzo assegnati e non può svolgere attività diverse da quelle per le quali la concessione d'uso è stata disposta.

VII. Deve rispettare la capienza massima degli spazi e/o dell'impianto avuto in concessione d'uso.

B) Accesso all'impianto e utilizzo degli spogliatoi

I. L'accesso all'impianto, è permesso solo agli atleti, agli iscritti al corso in svolgimento, ai tecnici e agli istruttori. Al pubblico è consentito l'accesso solo alla tribuna o agli spazi appositamente delimitati e adibiti a tale scopo.

- II. I partecipanti alle attività e agli allenamenti possono accedere agli spogliatoi con un massimo di 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni. In caso di partite l'ingresso è consentito con un anticipo di 30 minuti. Al termine delle attività, la permanenza all'interno degli spogliatoi è consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare doccia, asciugatura e vestizione e comunque per un tempo non superiore a 30 minuti.
- III. Al fine di non creare intralcio e sovraffollamento negli spogliatoi, i minori che frequentano attività organizzate possono essere accompagnati negli spogliatoi da adulti solo se di età inferiore ad anni 10, a meno che l'adulto dimostri che il minore non è autonomo.
- IV. I concessionari d'uso sono responsabili dei propri atleti e corsisti anche durante la permanenza negli spogliatoi e fino all'uscita dagli stessi.
- V. Gli utenti potranno accedere alla palestra solo se muniti di idonee calzature pulite e non utilizzate all'esterno.
- VI. Il gestore e il Comune non rispondono degli oggetti e dei valori introdotti dagli utenti all'interno dell'impianto.

C) Norme di comportamento e divieti

- I. Gli utenti devono mantenere un comportamento civile e corretto nel pieno rispetto della libertà di tutti.
- II. Fatte salve le sanzioni penali previste, coloro che arrecano danni alla struttura, alle attrezzature ed alla vegetazione, sia all'interno che all'esterno dell'impianto, siano essi derivanti da negligenza o da inosservanza delle presenti disposizioni, sono tenuti al risarcimento del danno provocato.
- III. Attrezzi, indumenti ed oggetti personali, così come il materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti ed atleti e di proprietà degli stessi o del concessionario d'uso, devono essere depositati negli appositi spazi per le società sportive, se presenti, o comunque portati via al termine dell'attività per non creare intralcio ad altri utilizzatori.

IV. E' vietato:

- a) consumare cibi e bevande all'interno dell'impianto e negli spogliatoi ad eccezione degli spazi appositamente adibiti (bar, locale macchinette distributrici, ecc.);
- b) sporcare o gettare immondizie, cartacce e quant'altro possa alterare la pulizia e l'igiene dell'impianto. I rifiuti andranno collocati negli appositi contenitori;
- c) fumare all'interno dell'impianto o negli spogliatoi. All'esterno dell'impianto, i mozziconi andranno spenti e gettati negli appositi contenitori prima dell'ingresso nell'impianto;
- d) praticare calcio o calcetto all'interno delle palestre, ad eccezione di quelle approntate per tale attività;
- e) apporre cartelloni pubblicitari o simili all'interno dell'impianto salvo specifiche autorizzazioni da richiedere al gestore;
- f) intervenire nella regolazione degli impianti di riscaldamento ed illuminazione;
- g) introdurre animali di qualsiasi genere all'interno dell'impianto. Per gli animali domestici di piccola taglia, fatti salvi i regolamenti e le leggi in materia, il divieto è relativo alla palestra e spogliatoi. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti.
- h) Nei parcheggi di pertinenza dell'impianto, se presenti, le auto, motocicli, biciclette, e altri mezzi di locomozione andranno parcheggiati negli appositi stalli e/o aree delimitate. E' assolutamente vietato parcheggiare in modo casuale o tale da impedire, limitare o disagiare l'accesso all'impianto, alle uscite di sicurezza o alla circolazione. Gli spazi riservati a disabili potranno essere utilizzati esclusivamente dai mezzi che esporranno il relativo contrassegno autorizzatorio.

10.4 Impianto Natatorio Piscina comunale

A) Norme generali:

- I. Gli utenti devono mantenere un comportamento civile e corretto nel pieno rispetto della libertà di tutti.
- II. I responsabili delle attività organizzate e i loro tecnici e allenatori sono tenuti a rispettare e far rispettare le seguenti norme d'uso all'interno dell'impianto, limitatamente ai loro utenti e per gli orari e spazi avuti in concessione d'uso.
- III. Gli assegnatari di spazi presso l'impianto sono tenuti a provvedere, con personale qualificato e abilitato, all'assistenza bagnanti per i propri tesserati durante lo svolgimento delle proprie attività corsuali ed agonistiche. L'identificazione dell'assistente bagnanti avviene prima dell'inizio dell'attività mediante registrazione presso la reception o con diverse modalità che saranno indicate dal gestore.
- IV. Negli orari destinati alle attività degli istituti scolastici e dell'utenza libera, il servizio di assistenza bagnanti è garantito dal gestore con proprio personale.
- V. Attrezzi, indumenti ed oggetti personali, così come il materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti e atleti e di proprietà degli stessi o degli assegnatari, devono essere depositati negli appositi spazi per le società sportive, se presenti, o comunque portati via al termine dell'attività per non creare intralcio o pericolo ad altri utilizzatori. Il gestore può vietare l'utilizzo di materiale ritenuto potenzialmente fattore di alterazione dell'igiene dell'impianto.
- VI. Il gestore e il Comune non rispondono degli oggetti e dei valori introdotti dagli utenti all'interno dell'impianto.
- VII. Fatte salve le sanzioni penali previste, coloro che arrecano danni alla struttura, alle attrezzature ed alla vegetazione, sia all'interno che all'esterno dell'impianto, siano essi derivanti da negligenza o da inosservanza delle presenti disposizioni, sono tenuti al risarcimento del danno provocato.
- VIII. Gli utenti, atleti, istruttori ed allenatori devono avere la massima cura del materiale fisso e mobile, delle attrezzature e materiale didattico, pena il risarcimento di eventuali danni e fermo restando le sanzioni di legge.
- IX. Il personale di servizio incaricato dal gestore è tenuto ad intervenire, anche a seguito di segnalazione, per far osservare le presenti norme, per procedere all'allontanamento degli eventuali trasgressori, nonché per richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.

B) Accesso e utilizzo dell'impianto e degli spogliatoi

- I. L'utenza deve attenersi agli orari di apertura e chiusura dell'impianto che sono resi noti mediante affissione all'ingresso dell'impianto a cura del gestore o altre forme di avviso.
- II. Gli utenti del nuoto libero non possono utilizzare le corsie, appositamente individuate e delimitate, riservate alle squadre agonistiche ed ai corsi organizzati, e viceversa.
- III. All'impianto si accede unicamente se muniti di titolo di ingresso (biglietto, abbonamento, o iscrizione ad attività organizzate o in qualità di gruppo scolastico). Tale titolo di ingresso è strettamente personale e non può essere ceduto, salvo specifici casi.
- IV. Solo per il nuoto libero: i minori di anni 12 debbono essere accompagnati nell'impianto da persona adulta che se ne assuma la responsabilità e devono essere sempre seguiti durante la permanenza nell'impianto e nel corso della balneazione.
- V.I. I partecipanti ai corsi di nuoto e agli allenamenti agonistici possono accedere agli spogliatoi con un massimo di 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, ad eccezione degli istruttori ed allenatori che potranno accedere anche 30 minuti prima, in modo da consentire loro di approntare il materiale didattico necessario alla lezione.
- VI. L'accesso agli spogliatoi e al piano vasca è consentito solo con ciabatte, zoccoli od altre idonee calzature non utilizzate all'esterno. A tal fine, all'ingresso degli spogliatoi è allestita una zona cambio e un porta scarpe, oppure gli utenti potranno munirsi di appositi copri scarpe, reperibili presso la reception.

- VII. L'ingresso alle vasche è consentito solo attraverso le apposite vaschette lava piedi.
- VIII. Al fine di non creare intralcio o sovraffollamento negli spogliatoi, i minori che frequentano attività organizzate possono essere accompagnati negli spogliatoi da adulti solo se di età inferiore ad anni 10, a meno che l'adulto dimostri che il minore non sia autonomo. Gli incaricati delle attività organizzate dovranno accompagnare i propri utenti minori nel percorso spogliatoi-vasca e viceversa.
- IX. Gli utenti devono svestirsi e vestirsi negli spogliatoi ed eventualmente utilizzare le cabine comuni, che dovranno essere lasciate libere da indumenti, borse o altri oggetti dopo l'uso.
- X. Alla stessa cabina non possono accedere più persone contemporaneamente, fatta eccezione per il minore o l'utente non autonomo e l'adulto accompagnatore.
- XI. Agli istruttori, allenatori, giudici di gara e utenti diversamente abili sono riservati spogliatoi maschili e femminili, completi di relativi servizi, ai quali è precluso l'accesso da parte dei frequentatori dei corsi, degli agonisti e degli utenti del nuoto libero.
- XII. Al termine dell'attività in acqua, la permanenza all'interno degli spogliatoi è consentita esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare doccia, asciugatura e vestizione.
- XIII. Gli spogliatoi sono dotati di armadietti per la collocazione dei propri indumenti ed effetti personali che possono essere chiusi con lucchetto, di cui l'utente dovrà dotarsi autonomamente prima dell'ingresso negli spogliatoi. A fine giornata, il gestore è tenuto a rimuovere i lucchetti bloccanti l'armadietto e a mantenere in deposito gli eventuali effetti in esso rinvenuti.
- XIV. I bambini di età inferiore ai 10 anni accompagnati da adulto dovranno utilizzare lo spogliatoio a loro riservato, nel caso in cui l'adulto si limiti all'accompagnamento. Se invece l'adulto è anch'esso bagnante, il bambino utilizzerà il medesimo spogliatoio dell'adulto.
- XV. E' facoltà del gestore, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con quanto previsto nel disciplinare allegato al contratto di affidamento in gestione dell'impianto sportivo, sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
- a) Affollamento dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza di utenti o, in ogni caso, in presenza di un numero di bagnanti pari al numero massimo consentito per l'agibilità della vasca natatoria;
 - b) Necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
 - c) Necessità di effettuare lavori o interventi manutentivi o migliorativi ovvero situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo, anche solo potenziale, per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio;

C) Regolamento interno

Ai sensi della normativa vigente, il responsabile della piscina redige il Regolamento Interno in riferimento agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere l'impianto in idonee condizioni.

Tale Regolamento Interno, prima della sua adozione, sarà sottoposto al vaglio dell'Unità Sport del Comune di Forlì che ne verificherà la compatibilità con quanto stabilito nel contratto di concessione in gestione della piscina e con le indicazioni presenti nel presente Regolamento.

10.5 Norme d'uso Bocciodromo Parco Incontro

10.5.1- Orari di apertura dell'impianto

Il bocciodromo è aperto al pubblico nei giorni e con gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e affissi a cura del gestore in luogo ben visibile del bocciodromo.

Durante l'orario di apertura dell'impianto il gestore garantisce la presenza di idoneo personale preposto alla sorveglianza con anche il compito di far osservare le presenti norme d'uso.

10.5.2 - Tariffe

A fronte dell'utilizzo del bocciodromo, dovranno essere corrisposte al gestore le relative tariffe, stabilite dall'Amministrazione Comunale ed esposte al pubblico a cura del gestore.

10.5.3 – Utilizzo del bocciodromo

L'utilizzo del bocciodromo da parte dell'utenza organizzata avviene previa prenotazione da effettuarsi al gestore con le modalità indicate dallo stesso ed approvate dall'Amministrazione Comunale, ed esposte al pubblico. L'utenza libera può utilizzare l'impianto negli orari ad essa riservati, e in quelli destinati all'utenza organizzata, se non utilizzati o prenotati. Il gestore è tenuto ed esporre, o ad esibire su richiesta dell'utenza, il piano mensile o settimanale di utilizzo del bocciodromo.

In caso di manifestazioni sportive organizzate da Enti, Federazioni o associazioni, dovrà essere presente durante l'intero periodo di uso del bocciodromo un loro responsabile designato.

L'utenza organizzata è ammessa solo se in possesso di idonea copertura assicurativa per i propri associati.

Il gestore potrà richiedere all'utenza libera la sottoscrizione di una tessera associativa che comprenderà l'assicurazione sportiva per l'utente stesso per l'anno sportivo in corso.

10.5.4 – Materiale pubblicitario

All'interno del bocciodromo è consentito solo al gestore di apporre materiale pubblicitario, nel rispetto dei regolamenti e delle norme vigenti in materia

10.5.6 Norme d'uso e comportamentali

I La consegna del pallino termina 15 minuti prima dell'orario di chiusura del bocciodromo.

II Chiunque utilizzi i campi del bocciodromo deve obbligatoriamente indossare scarpe sportive con fondo liscio o leggera zigrinatura e senza tacco.

III I minori di anni 14 sono ammessi al gioco solo se accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità.

IV Deve essere mantenuto un comportamento sportivo, educato e rispettoso degli altri. E' vietato schiamazzare, bestemmiare, sporcare, gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e fumare.

V All'interno del Bocciodromo è vietata la consumazione di cibi, mentre sono consentite bevande analcoliche utilizzando contenitori quali lattine, bottiglie e bicchieri di plastica, tetrapack da riporre, al termine dell'uso, negli appositi cestini portarifiuti.

VI I giocatori possono disputare partite in individuale, coppia o terna, ed anche allenarsi da soli qualora non ci siano altri utilizzatori.

VII I giocatori devono obbligatoriamente, al termine di ogni partita o sessione di allenamento, provvedere alla chiusura dei buchi causati dalle bocciate, utilizzando l'apposito utensile da richiedere al gestore.

VIII In caso di gelate notturne i giocatori devono obbligatoriamente prima di giocare chiudere i buchi causati dalla condensa, utilizzando l'apposita terra stabilizzata.

IX Al termine di ogni partita i giocatori devono chiamare "il campo libero", per permettere agli altri utilizzatori di entrare in campo, le sessioni di allenamento individuale devono terminare con l'ingresso nel bocciodromo di altri utilizzatori.

X L'Associazione Volontari Parco Incontro A.S.D. Bocciofila Città di Forlì può riservare l'utilizzo della struttura per proprie iniziative e manifestazioni, con priorità rispetto alle manifestazioni e iniziative organizzate da altri soggetti.

10.5.7 – Danni

Il Comune di Forlì e il gestore non assumono nessuna responsabilità per danni o lesioni personali occorsi agli utenti a seguito di incidenti o infortuni che possano derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva e nell'uso del bocciodromo. Nessuna responsabilità potrà

essere imputata al Comune di Forlì o al gestore per danneggiamenti, furti, ammanchi di beni degli utenti introdotti o lasciati nel bocciodromo.

Gli utenti sono responsabili personalmente dei danni alle strutture, agli impianti, alle attrezzature del bocciodromo che siano dagli stessi causati, ai sensi dell' art. 2043 del C.C.

10.5.8 - Inadempienze e controversie

L'utilizzo del bocciodromo comporta l'ammissione implicita della conoscenza e, quindi, dell'accettazione incondizionata da parte dell'utente di tutte le disposizioni stabilite nel presente documento. In caso di inosservanza delle presenti norme, il gestore provvederà a segnalare la violazione all'utente ed a richiedere il rispetto della norma violata e, in caso di ulteriore inosservanza anche di norme diverse, provvederà ad allontanare dal bocciodromo il trasgressore. In caso di controversie fra il gestore ed l'utente in merito all'utilizzo del bocciodromo, le stesse potranno essere sottoposte per la definizione al Comune di Forlì.

10.5.9 – Norme finali

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento allo specifico regolamento comunale vigente.

10.6 Norme generali e di accesso agli impianti durante gli eventi con titolo d'ingresso

Si richiamano integralmente le disposizioni contenute nell'allegato A, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 24/10/2017 e di seguito riportate:

10.6.1 - Ambito di applicazione

Ai sensi delle presenti norme d'uso, per impianto sportivo comunale si intendono tutte le strutture di proprietà comunale adibite ad attività sportive soggette a rilascio di titolo di accesso, comprese le aree di pertinenza, anche esterne, riservate a tale uso.

10.6.2 - Validità

- a) Le presenti norme d'uso sono applicabili a tutti i luoghi, incluse le entrate e le uscite, così come ad ulteriori aree e strutture ufficiali a cui hanno accesso esclusivamente i possessori di titolo di accesso o di accredito valido.
- b) Fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore o dalla Società concessionaria, l'ingresso è consentito solo con un titolo di accesso proveniente dai canali di vendita ufficiali del Gestore o delle Società concessionarie autorizzate dal Gestore.
- c) Con l'utilizzo del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti delle norme d'uso dell'impianto sportivo, ed in particolare:
 - che l'utilizzazione del titolo comporta l'accettazione delle norme d'uso;
 - che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;
 - che l'inosservanza delle norme d'uso comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione con il conseguente allontanamento dall'impianto dello spettatore.

10.6.3 - Permanenza

- a) La permanenza all'interno dell'impianto è consentita solo a persone in possesso di titolo di accesso valido, indipendentemente dalla loro età. Il personale addetto al servizio d'ordine e di sicurezza o le Forze dell'Ordine preposte hanno facoltà di richiedere l'esibizione dei titoli d'ingresso o di accredito all'entrata e in qualsiasi momento all'interno dell'impianto.
- b) La permanenza o accesso nell'impianto non è consentita a persone colpite da provvedimenti di divieto locale, nazionale o internazionale emesso dalla Pubblica

Sicurezza o Autorità Giudiziaria, a conoscenza del Gestore o della Società concessionaria.

10.6.4 - Controlli di sicurezza all'entrata

- a) Lo spettatore è tenuto a mostrare il proprio titolo di accesso o di accredito al servizio d'ordine e di sicurezza e, su richiesta, anche alle Forze dell'Ordine preposte, a fini di verifica. Non è consentito l'ingresso all'impianto a coloro che rifiuteranno di mostrare il titolo d'accesso o di accredito o la contromarca al rientro degli intervalli.
- b) Il personale addetto al servizio d'ordine e di sicurezza ha la facoltà di instradare e controllare gli spettatori e può, in caso di sospetta introduzione di sostanze illecite o oggetti proibiti, richiedere immediatamente l'intervento delle Forze dell'Ordine.
- c) Non è consentito l'ingresso e/o la permanenza a coloro che si presentino travisati o in evidente stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. E' negato l'accesso a coloro che rappresentano una minaccia alla sicurezza o che rifiutino di sottoporsi ai controlli e/o alla perquisizione.
- d) Le persone respinte per i motivi di cui ai punti 4.2. e 4.3. non godono di alcun diritto al rimborso dell'importo del titolo d'accesso.

10.6.5 - Divieti

Fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore o dalla Società concessionaria nel rispetto della normativa vigente, è vietato introdurre o portare all'interno dell'impianto i seguenti oggetti:

- a) armi di qualsiasi tipo, oggetti che possano essere utilizzati come strumenti atti ad offendere, quali: ombrelli a manico lungo e pieghevoli, caschi, bastoni (escluso quelli per non vedenti) ed utensili ingombranti.
- b) bevande alcoliche di qualsiasi tipo e gradazione, droghe o sostanze stimolanti, bottiglie di vetro o di plastica con tappo di chiusura, boccali o bevande in lattina di qualsiasi tipo, tutti gli oggetti in PET, tetrapak, vetro o altro materiale che rompendosi produca schegge e/o frammenti o che siano fabbricati con materiali particolarmente duri.
- c) fuochi d'artificio, razzi a bengala, polveri e bombe fumogene o altro materiale pirotecnico;
- d) materiale, stampato o scritto contenente propaganda a dottrine politiche o religiose o di incitamento alla violenza o all'odio razziale, etnico, religioso o slogan xenofobi o comunque offensivi o che, a parere del personale addetto al servizio d'ordine o dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine, possano ostacolare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.
- e) aste per bandiere o striscioni di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle con aste flessibili, di materiale sintetico, e le cosiddette "bandiere a due aste", fino ad un massimo di un metro in lunghezza e con diametro non superiore ad 1 cm.
- f) striscioni e bandiere con dimensioni superiori a 2 x 1,5 metri (ad eccezione di piccole bandiere e striscioni a norma di legge, fatto salvo il caso in cui siano fabbricate con materiale classificato come "altamente infiammabile").
- g) animali di ogni specie, eccetto cani guida per non vedenti.
- h) qualsiasi oggetto pubblicitario, commerciale, politico o religioso, banner, insegne, simboli, volantini o simili, materiali e oggetti commerciali e promozionali di qualsiasi tipo.
- i) bombolette spray, sostanze corrosive, urticanti, combustibili e imbrattanti o recipienti con sostanze che potrebbero danneggiare la salute o facilmente infiammabili.
- j) oggetti ingombranti quali scale, sgabelli, sedie e sedie pieghevoli, casse o manufatti di qualsiasi materiale, foggia o dimensione, borse grandi, zaini, valigie, borse sportive. Ai fini delle presenti norme, sono da considerarsi "ingombranti" tutti gli oggetti che

superano le dimensioni cm. 25x25x25 e che non possano essere riposti sotto i sedili individuali dell'impianto, ove predisposti;

k) grandi quantità di carte e/o carta igienica, amplificatori meccanici, megafoni, fischietti e trombe a gas, pile e/o batteria, vuvuzelas, luci laser.

l) macchine fotografiche (fatta eccezione di quelle per uso privato e corredate da batteria sostitutiva), videocamere o altri simili dispositivi fotografici, di ripresa o funzionali alla trasmissione o alla diffusione via Internet, o tramite altri mezzi, di suoni, immagini, rappresentazioni o risultati dell'evento, se non espressamente autorizzati.

m) tutti gli oggetti che, pur non compresi nel suddetto elenco, potrebbero costituire minaccia alla sicurezza.

In caso di dubbio, la classificazione di oggetti proibiti o ammessi conformemente alle presenti norme è di competenza del personale addetto al servizio d'ordine e sicurezza o dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine.

E' inoltre vietato:

n) l'ingresso nell'area recintata dell'impianto ad autovetture o altri mezzi non espressamente autorizzati dal Gestore o dalla Società concessionaria.

o) è vietato scavalcare i separatori di settore e invadere il campo.

p) è vietato fumare in tutti gli spazi chiusi interni all'impianto.

10.6.6 – Responsabilità

Il Gestore o la Società concessionaria non rispondono di ammanchi, furti o danneggiamenti di cose o beni privati per fatti avvenuti all'esterno e all'interno dell'impianto, di lesioni causate a terzi per eventi imputabili ad altri spettatori, posti in essere per colpa, negligenza o dolo.

Art. 11 – TARIFFE D'USO

11.1 Le tariffe d'uso sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, di norma entro il mese di luglio e si riferiscono all'anno sportivo entrante, ove per anno sportivo si intende, indicativamente, il periodo 1 agosto – 31 luglio.

11.2 Per alcuni impianti sportivi affidati in gestione a terzi, il piano tariffario stabilisce la forbice entro la quale i gestori individuano le tariffe da applicare agli utenti degli impianti stessi. Tali tariffe dovranno essere comunicate all'Unità Sport entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento del piano tariffario approvato dalla Giunta Comunale e dovranno essere mantenute per tutto l'anno sportivo di riferimento.

11.3 I gestori degli impianti sportivi sono tenuti ad apporre in luogo ben visibile dell'impianto il relativo tariffario e, se attivato, anche sul proprio sito internet.

11.4 Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso:

Negli orari riservati all'utenza libera:

- gli utenti maggiorenni diversamente abili con disabilità riconosciuta superiore al 80%, presentando al gestore dell'impianto la certificazione attestante il grado di invalidità;
- gli utenti minorenni diversamente abili presentando al gestore dell'impianto la certificazione attestante l'invalidità;
- gli accompagnatori di persone diversamente abili non autosufficienti nell'utilizzo dell'impianto;
- i bambini di età inferiore ad anni 6, se accompagnati da un adulto pagante;
- i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine che necessitano, per lo svolgimento delle proprie attività lavorative, di pratica sportiva e/o natatoria costante, identificati mediante richiesta scritta nominativa dei rispettivi comandi, da presentarsi annualmente.
- le attività ludico-motorie e/o sportive organizzate da soggetti giuridicamente costituiti senza scopo di lucro, riservate a soggetti diversamente abili, organizzate negli spazi a

loro assegnati.

11.5 Hanno diritto alla tariffa ridotta gli utenti maggiorenni diversamente abili con disabilità riconosciuta superiore al 45% e fino al 80%, presentando al gestore dell'impianto la certificazione attestante il grado di invalidità, gli ultra 65enni, i minori di anni 18 (per la piscina comunale i minori di anni 14).

11.6 Altre forme di agevolazione o categorie di utenti ammessi a tali benefici, nonché ulteriori modifiche alle presenti disposizioni in tema di tariffe d'uso, possono essere individuate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Art. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CANONI D'USO

12.1 I concessionari d'uso sono tenuti al pagamento delle tariffe con le modalità ed i tempi indicati nelle relative fatture emesse dal gestore, nel rispetto dei contratti di assegnazione sottoscritti da assegnatario e gestore. In caso di mancato pagamento, il gestore provvederà a sollecitare formalmente il concessionario, e nel caso perdurasse il comportamento moroso, darà corso alle pratiche di ingiunzione al pagamento e alla revoca della concessione d'uso.

12.2 I concessionari d'uso che si trovano in momentanea difficoltà economica possono richiedere la rateizzazione della fattura. Il gestore si riserva la facoltà di accordare la rateizzazione dopo avere verificato che il debitore non sia già in stato di morosità nei confronti del gestore stesso e previa presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto in apposito albo nazionale, a copertura totale del debito da rateizzare.

La rateizzazione, se accordata, avrà cadenza mensile per una massimo di dieci rate.

All'importo da rateizzare verrà applicato l'interesse legale, previsto annualmente dal Ministero dell'Economia e della Finanza, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile e il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini previsti comporterà l'escussione della cauzione per la somma mancante alla copertura del debito residuo, con facoltà di revoca della concessione d'uso.

PARTE QUARTA – FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 13 - CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

13.1 La Consulta Comunale dello Sport, con funzione consultiva, è un organismo di coordinamento e di dibattito fra le associazioni sportive, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le realtà istituzionali, promosso dal Comune di Forlì al fine di stimolare lo sviluppo e la programmazione delle attività e delle strutture sportive.

13.2 La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
- b) discute le linee di programmazione al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva;
- c) esprime il proprio parere in merito alla definizione delle tariffe d'uso di impianti sportivi;
- d) nomina, a scrutinio segreto e con voto limitato ad una preferenza, due membri della Commissione Palestre nel corso dell'assemblea elettiva della Consulta dello Sport.

13.3 Sono organi della Consulta:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei rappresentanti;
- il Consiglio Direttivo.

13.3.1 L'Assemblea dei rappresentanti è composta da:

- Assessore allo Sport o suo delegato;

- Delegato territoriale del C.O.N.I.;
- Delegato territoriale CIP;
- un Rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale Centro Servizi Amministrativi di Forlì-Cesena;
- un rappresentante di ogni Federazione Sportiva operante nel territorio che esprimerà la volontà di aderire;
- un rappresentante di ogni Ente di Promozione sportiva operante sul territorio che esprimerà la volontà di aderire;
- un rappresentante di ogni espressione sportiva con sede nel territorio comunale che abbia manifestato, attraverso domanda di iscrizione alla Consulta stessa, la volontà di aderire;
- un rappresentante di ogni gestore di impianti sportivi del Comune di Forlì che abbia manifestato la volontà di aderire.

13.4 L'Assemblea viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 5 componenti. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione non è richiesto un numero minimo di componenti.

13.5 Compito dell'Assemblea è individuare il programma di lavoro che il Consiglio Direttivo della Consulta dello Sport dovrà approvare, sviluppando le proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale.

Il Presidente della Consulta dello Sport convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza della Consulta.

Il Presidente è un rappresentante del mondo sportivo locale e viene eletto all'interno dell'Assemblea sulla base di una rosa di candidature che devono essere presentate all'Unità Sport almeno dieci giorni prima della data dell'elezione e deve essere sostenuta da almeno dieci realtà sportive facenti parte della Consulta. L'elezione avviene ogni cinque anni. Il Presidente è immediatamente rieleggibile per una sola volta consecutivamente.

13.6 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da membri di diritto e da 7 membri elettivi. I membri di diritto sono il Presidente della Consulta, il delegato territoriale del C.O.N.I. e il delegato territoriale del C.I.P. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato l'Assessore allo Sport o suo delegato.

13.7 I membri elettivi vengono scelti ogni cinque anni dall'Assemblea sulla base di una rosa di candidature, mediante espressione di non più di due preferenze.

Le candidature, sostenute da almeno cinque realtà sportive facenti parte della Consulta, devono essere presentate all'Unità Sport almeno dieci giorni prima della data dell'elezione. I candidati alla carica di Presidente risultati non eletti concorreranno all'elezione del Consiglio Direttivo.

Vengono eletti i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

13.8 Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta da parte di un membro.

Il Consiglio direttivo ha il compito di approfondire e dibattere con l'Amministrazione gli aspetti della politica di promozione dello sport su indirizzo dell'Assemblea o questioni di rilievo che si presenteranno e che abbiano carattere di urgenza.

13.9 Adesione alla Consulta.

Le realtà sportive operanti sul territorio in modo continuativo, interessate ad esprimere un proprio rappresentante all'interno della Consulta dello Sport, presentano all'Unità Sport domanda di ammissione corredata dallo Statuto, dal verbale di nomina del Consiglio Direttivo e da una relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere.

La domanda di ammissione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Gli Enti di Promozione sportiva operanti sul territorio in modo continuativo, interessati ad esprimere un proprio rappresentante all'interno della Consulta dello Sport presentano all'Unità Sport domanda di ammissione corredata dallo Statuto opportunamente registrato, dal verbale di nomina del Consiglio Direttivo e da una relazione sull'attività svolta e devono avere almeno quattro società affiliate.

Ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della Consulta dello Sport non competono gettoni o rimborsi di sorta.

L'Unità Sport svolge azione di supporto all'attività della Consulta, cura i rapporti per la nomina dei rappresentanti istituzionali e verifica le condizioni per l'adesione alla Consulta dello Sport.

Art. 14 - COMMISSIONE CONSULTIVA PISCINA

14.1 La Commissione Consultiva Piscina è rappresentativa di tutti i fruitori della piscina comunale ed è così composta:

- Dirigente dell'Unità Sport o suo delegato;
- un Funzionario dell'Unità Sport, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante;
- un rappresentante per ogni ente di promozione sportiva operante nel territorio che abbia manifestato, attraverso domanda di iscrizione alla Commissione stessa, la volontà di aderire;
- un rappresentante del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale Centro Servizi Amministrativi di Forlì-Cesena;
- un rappresentante FIN provinciale,
- un rappresentante FIN sez. Salvamento;
- un rappresentante FIPSAS;
- un rappresentante del concessionario di gestione, qualora l'impianto sia stato affidato in gestione a terzi;
- Delegato territoriale C.O.N.I.;
- Delegato territoriale C.I.P.;
- un rappresentante dell'utenza libera designato dall'associazione Consumatori;
- un rappresentante per ogni realtà sportiva che utilizza in maniera continuativa l'impianto e che abbia manifestato, attraverso domanda di iscrizione alla Commissione stessa, la volontà di aderire.

Alla Commissione Consultiva Piscina è invitato permanente l'Assessore allo Sport.

14.2 La Commissione Consultiva Piscina elegge il suo Presidente con voto palese e la durata della carica è di anni 5. Il Presidente è immediatamente rieleggibile per una sola volta consecutivamente. Il Presidente neo eletto nomina il segretario.

Il Presidente regola i lavori della Commissione Comunale Piscina, predispone l'ordine del giorno delle riunioni e convoca la Commissione ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 membri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno il 50% più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione non è richiesto un numero minimo di componenti.

Il Presidente con la collaborazione del segretario, provvede a redigere il verbale della seduta e a trasmetterlo a tutti i componenti.

14.3 I compiti e le funzioni della Commissione Consultiva Piscina sono di natura consultiva e propositiva, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verifica delle necessità di Enti, società, gruppi sportivi e dell'utenza libera;
- presenta proposte in ordine alla migliore funzionalità dell'impianto, al pieno utilizzo sportivo e alla qualità del servizio offerto;
- esprime un parere in merito all'assegnazione di spazi e alla definizione delle tariffe d'uso di impianti sportivi;
- segnala al gestore e al Comune di Forlì eventuali situazioni di possibile rischio e pericolo all'interno dell'impianto, di utilizzo non conforme al piano di assegnazione delle vasche e alle norme d'uso.

Ai membri della Commissione Consultiva Piscina non competono gettoni o rimborsi di sorta.

L'Unità Sport svolge azione di supporto all'attività della Commissione Consultiva della Piscina.

Art. 15 - COMMISSIONE PALESTRE

15.1 Al fine di conseguire una corretta ed equa assegnazione degli spazi nelle palestre e negli impianti sportivi di competenza comunale, presso l'Unità Sport del Comune di Forlì viene istituita una Commissione Palestre formata da:

- il Dirigente dell'Unità Sport o suo delegato, Presidente;
- un Funzionario dell'Unità Sport, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante;
- due rappresentanti delle federazioni sportive operanti sul territorio nominati dal CONI;
- due rappresentanti delle associazioni sportive operanti sul territorio individuati dall'Assemblea della Consulta della Sport;

15.2 Alle sedute della Commissione Palestre è invitato permanente l'Assessore allo Sport. Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione non è richiesto un numero minimo di componenti.

15.3 La Commissione è convocata dal Presidente ogni qual volta si renda necessario per esame di problematiche relative all'assegnazione di spazi, alla migliore funzionalità degli impianti, alle tipologia di discipline praticabili all'interno degli impianti, o in altri casi valutati dal Presidente.

15.4 La Commissione Palestre coadiuva l'Unità Sport nella vigilanza sul corretto uso degli impianti da parte dei concessionari di spazi.

15.6 Ai membri della Commissione Palestre non competono gettoni o rimborsi di sorta.

15.7 I membri nominati della Commissione Palestre durano in carica 5 anni e la nomina avviene in corrispondenza a quella dell'assemblea elettiva della Consulta dello Sport.

Art. 16 – ORGANISMO DI CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

16.1 Il controllo in itinere sull'efficacia della gestione della piscina comunale è svolto da un apposito organismo nominato dal Consiglio Comunale, composto da tre membri, dei quali due di maggioranza consiliare ed uno di minoranza consiliare, oltre all'Assessore competente.

- 16.2** La Commissione, almeno con cadenza annuale e con il supporto del Dirigente responsabile della gestione della concessione-contratto, procede a verificare l'andamento della gestione, anche relazionandosi con il Concessionario e/o con gli utenti.
- 16.3** La Commissione, nel corso della prima riunione, elegge il Presidente, individuato fra i componenti della Commissione stessa. L'elezione avviene con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti; in caso di parità, risulta eletto il componente più anziano.
- 16.4** La durata in carica dei componenti della Commissione coincide con quella degli organi elettivi istituzionali del Comune di Forlì.
- 16.5** Il Presidente convoca e presiede la Commissione e fissa la data delle sedute e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, rientranti nelle competenze della Commissione.
- 16.6** Ogni membro della Commissione può proporre, motivatamente, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti e problematiche, sulla cui trattazione decide il Presidente o, in caso di diniego, la Commissione stessa su richiesta del membro proponente.
- 16.7** Il Presidente convoca la Commissione anche su richiesta scritta di due componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è convocata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
- 16.8** La convocazione avviene con avviso scritto, che deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'ordine del giorno da trattare. L'avviso dovrà essere recapitato ai componenti della Commissione, nel luogo da essi indicato, almeno due giorni, liberi e consecutivi, antecedenti la data indicata nella convocazione. In casi d'urgenza la commissione può essere convocata anche telefonicamente o via e-mail. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno due membri. Il Sindaco e gli Assessori Comunali possono sempre partecipare con diritto di parola.
- 16.9** Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale dell'Unità Sport. Al segretario attengono i seguenti compiti: organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione; curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo; redigere il verbale delle sedute, che dovrà riportare gli argomenti trattati, i nominativi delle persone intervenute e le eventuali dichiarazioni rese per iscritto o dettate dal componente. Il verbale viene sottoscritto dal segretario e dal Presidente della commissione ed è depositato agli atti.
- 16.10** Nel caso in cui per l'espressione di pareri e decisioni della commissione venga richiesta la votazione palese, ogni componente esprime un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PARTE QUINTA – CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN AMBITO SPORTIVO

Art. 17 – INDICAZIONI GENERALI

- 17.1** Il Comune di Forlì, per le finalità espresse nella premessa, può sostenere e collaborare alle attività e iniziative dell'associazionismo sportivo cittadino e, a tal fine, promuove la diffusione di eventi, iniziative, progetti e manifestazioni di carattere sportivo o riconducibili all'ambito sportivo.
- 17.2** Definizioni – Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Contributo economico: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti ed eventi in materia di sport, rientranti nelle finalità istituzionali o nella programmazione dell'Ente, attivati a favore della collettività sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione Comunale di particolare rilievo dal punto di vista sportivo,

sociale, educativo, ricreativo, aggregativo, anche sotto il profilo della ricaduta economica sul territorio.

Vantaggio economico: attribuzione di benefici, diversi dall'erogazione in denaro, sotto forma di prestazione di servizi, concessione e/o prestito di beni, esenzione della tariffa d'uso o applicazione della tariffa agevolata per l'utilizzo di impianti sportivi, concessione temporanea di sedi comunali, premi, ecc.

17.3 Soggetti ammissibili – Possono presentare istanza di contributo o di altro vantaggio economico:

- a) i soggetti indicati nell'art. 25 della L. 289/2002 e, precisamente: associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline associate e federazioni sportive nazionali del CONI e il C.I.P.;
- b) le ONLUS e le associazioni di promozione sociale che, per la diffusione delle proprie finalità, organizzano e promuovono iniziative ed attività in ambito sportivo;
- c) altri soggetti associativi senza scopo di lucro che, per finalità statutarie e struttura societaria, diano garanzia di coerenza con l'attività istituzionale dell'Ente in materia di promozione dello sport e dei valori ad esso collegati.

17.4 Requisiti:

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la propria sede nel territorio comunale;
- b) svolgere attività da almeno un anno continuativamente;
- c) svolgere parte preponderante della propria attività sul territorio comunale.

17.4.1 Sono esclusi i soggetti che, sia direttamente, sia attraverso i propri organi sociali, collaborativi o rappresentativi, si siano resi colpevoli di reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché siano stati coinvolti in casi di doping sportivo, di comportamenti palesemente antisportivi, di abusi o molestie su minori o per altre gravi violazioni.

17.5 Tipologie di iniziative ammissibili

I soggetti richiedenti possono presentare istanza di concessione di contributo o di altro vantaggio economico per la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziative:

- a) progetti per l'avviamento all'attività sportiva e ludico-motoria, con significative finalità educative e formative, caratterizzate da elementi innovativi rivolte a bambini, purché la partecipazione sia completamente gratuita e senza alcun onere per i partecipanti o per le famiglie;
- b) progetti, iniziative ed attività motorie e sportive rivolte ad anziani (over 65) e diversamente abili, che abbiano come finalità il recupero e/o il mantenimento delle capacità motorie e/o favoriscano l'aggregazione e la socializzazione e che prevedano quote di partecipazione inferiori alla media di mercato;
- c) manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilievo ed attualità sportiva, che siano di grande richiamo per il pubblico, che fungano da promozione dell'immagine della Città, anche sotto l'aspetto culturale e/o turistico e/o di indotto economico e/o di promozione del territorio.

17.6 In riferimento a particolari iniziative, in linea con le politiche sportive dell'Amministrazione Comunale e/o di prestigio per Città, e/o di grande attrattività, la Giunta Comunale può stabilire, con proprio atto deliberativo, la concessione di contributi o altri vantaggi economici a soggetti diversi e/o non in possesso dei requisiti o per altre tipologie di iniziative, rispetto a quanto indicato ai precedenti punti 17.3, 17.4 e 17.5.

17.7 L'istanza di concessione di contributo e/o di vantaggio economico, a titolo di patrocinio oneroso (per le disposizioni sulla concessione del patrocinio si richiama la parte IV –

Titolo I del Testo Unificato dei Regolamenti comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi economici - Codice X approvato con deliberazione di C.C. 152/2007), è istruita dall'Unità Sport e sottoposta alla Giunta Comunale, che delibera in merito all'accoglimento delle richieste, stabilendo l'ammontare del contributo economico se concesso.

17.8 L'istanza deve pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio dell'iniziativa o del progetto, redatta su apposita modulistica predisposta dall'Unità Sport e in regola con l'imposta di bollo, se dovuto, ovvero corredata da dichiarazione di esenzione. E' possibile l'accoglimento di istanze presentate oltre il termine suddetto, solo se adeguatamente motivate, e a seguito di istruttoria dell'Unità Sport.

17.9 Non possono beneficiare di contributi o di altri vantaggi economici del Comune di Forlì i soggetti per i quali sia stata accertata la morosità per diritti vantati dal Comune su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali, o soggetti che risultino inadempienti contrattualmente con il Comune o con gestori di impianti sportivi comunali.

Art.18 – CONTRIBUTI ECONOMICI

18.1 Risorse disponibili – La Giunta Comunale stanziava annualmente l'ammontare della spesa destinata ai contributi in ambito sportivo.

18.2 Sono esclusi dalla concessione di contributi:

- a) le attività corsuali ordinarie o rientranti nella normale programmazione sportiva del richiedente;
- b) i progetti e le iniziative finalizzate alla partecipazione a gare ufficiali o amichevoli o che consistano nella mera organizzazione di competizioni ufficiali;
- c) i progetti e le iniziative promosse dagli istituti scolastici;
- d) i progetti a fini lucrativi.

Per alcuni eventi sportivi a carattere nazionale, internazionale o di grande interesse e richiamo di pubblico, la Giunta Comunale potrà decidere in deroga ai punti b) c) e d).

18.3 Modalità di determinazione del contributo – Il contributo è concesso dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, su proposta istruita e motivata dall'Unità Sport.

18.3.1 Le istanze di contributo sono istruite da un collegio interno formato dal Responsabile dell'Unità Sport e da altri due dipendenti dell'Unità con qualifica di Funzionario o di Istruttore amministrativo. Detto collegio, verificata l'ammissibilità e i requisiti del richiedente e la corrispondenza della tipologia con quanto indicato ai precedenti artt. 17.3, 17.4, 17.5, attribuirà un punteggio finale sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Criterio	fino a max punti
Coerenza del progetto o dell'iniziativa con le finalità indicate in premessa e con le politiche sportive dell'Ente	20
Complessità di realizzazione e aspetti innovativi del progetto o dell'iniziativa	20
Numero dei partecipanti in relazione alla tipologia di iniziativa	10
Collaborazione con istituti scolastici o con	10

associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio in ambito educativo, sociale o sportivo	
Promozione di sport di minor diffusione	8
Valorizzazione di impianti o sedi comunali	10
Strategia di comunicazione del progetto o dell'iniziativa	12
Solo per tipologia di cui all'art. 17.5, lett. b): gratuità di partecipazione al progetto ed all'iniziativa	10

Sono ammessi a contributo i progetti che ottengono un punteggio minimo di 60 punti.

18.3.2 L'entità del contributo, stabilita dalla Giunta Comunale in dipendenza sia del punteggio raggiunto che delle disponibilità di bilancio, non può, in ogni caso, superare il disavanzo di bilancio. Pertanto, all'atto della rendicontazione, se si verificherà che il contributo concesso determini un attivo nel bilancio dell'iniziativa, lo stesso verrà decurtato della somma eccedente.

18.4 Rendicontazione - Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, i beneficiari presentano una rendicontazione, da redarsi sulla modulistica predisposta dal Comune. La mancata presentazione di tale rendicontazione entro il suddetto termine dà facoltà al Comune di dichiarare la decadenza dal contributo.

Nel caso in cui l'iniziativa/progetto ammesso a contributo sia stato realizzato in forma parziale, il dirigente competente, con proprio provvedimento, riduce l'importo del contributo in proporzione.

Nel caso in cui l'iniziativa/progetto ammesso a contributo non venga realizzato, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato l'impossibilità di realizzazione, il contributo non verrà erogato, neppure parzialmente.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore nei confronti del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Al contributo si applica la ritenuta d'acconto e quanto disciplinato in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi previsti dalla normativa vigente.

18.5 Obblighi dei beneficiari - I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i contributi concessi esclusivamente per le spese inerenti la realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
- b) di impiegare per l'espletamento delle iniziative oggetto del contributo, personale qualificato e idoneo rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- c) di mettere in atto, per la realizzazione delle iniziative oggetto di contributo, tutte le procedure necessarie per la garanzia di sicurezza dei partecipanti e del pubblico, per la salvaguardia dei beni e degli immobili di proprietà del Comune di Forlì;
- d) di farsi carico di tutti permessi e licenze necessari alla realizzazione delle iniziative proposte;
- e) di dare adeguata visibilità alla concessione del patrocinio mediante apposizione su tutto il materiale promozionale ed informativo, sia cartaceo che informatico, del logo del Comune o di altri loghi che il Comune deciderà di divulgare. Tale materiale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comune prima della sua divulgazione.

18.6 Il Comune di Forlì è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto da parte dei beneficiari dei suddetti impegni e resta in ogni caso

estranea a qualsiasi rapporto tra il beneficiario e soggetti terzi.

Art.19 – USO GRATUITO E AGEVOLAZIONI PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI

19.1 La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, valuta di volta in volta l'opportunità di concedere l'utilizzo di impianti sportivi a titolo gratuito, ovvero a tariffa agevolata, per lo svolgimento di iniziative, attività, progetti o manifestazioni che, in linea con gli obiettivi dell'Ente in tema di politiche sportive, si caratterizzino per il particolare valore sportivo, educativo, sociale o che valorizzino l'immagine della Città al di fuori del contesto territoriale o che costituiscano un forte richiamo di pubblico o che abbiano una positiva ricaduta per la comunità cittadina.

19.2 Uso gratuito:

a) per gli impianti in gestione diretta, per uso gratuito si intende il solo esonero dal pagamento della tariffa d'uso, restando in capo al concessionario d'uso tutti gli altri oneri quali: pulizie, allestimenti, servizio assistenza sanitaria, custodia, ecc., salvo diversa indicazione della Giunta Comunale.

b) per gli impianti affidati in gestione, l'uso gratuito comprende anche le spese relative alle utenze, pulizie e custodia, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto di concessione in gestione dell'impianto, restando in capo al concessionario d'uso le sole spese dirette relative all'organizzazione dell'iniziativa.

c) l'uso gratuito dell'impianto è comprensivo dell'utilizzo degli spogliatoi, servizi igienici, tribuna e quant'altro normalmente concesso in caso di concessione a pagamento.

d) il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale non costituisce diritto alla gratuità nell'uso dell'impianto, che dovrà essere espressamente deliberata.

19.3 Tipologia di iniziative ammissibili al beneficio: La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può concedere l'utilizzo a titolo gratuito di impianti sportivi nei seguenti casi:

a) per utilizzi degli istituti scolastici rientranti nella programmazione curricolare;

b) per iniziative a scopo di beneficenza, purché quanto devoluto al beneficiario sia di importo uguale o maggiore al 20% della relativa tariffa d'uso al netto dell'IVA e il soggetto beneficiario sia una ONLUS, o un'associazione di promozione sociale o comunque un organismo senza scopo di lucro e operante nel territorio comunale.

c) per iniziative, attività, progetti o manifestazioni rivolte esclusivamente o in maniera preponderante a soggetti diversamente abili e che non comportino nessun costo a carico degli stessi;

d) per iniziative di particolare prestigio ed interesse per la Città, in linea con le politiche sportive dell'Amministrazione Comunale, anche per tipologie diverse da quanto indicato alle precedenti lett. a), b), c).

19.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 19.3, negli impianti in gestione a terzi, la concessione a titolo gratuito è concedibile fino ad un tetto massimo di giornate all'anno, il cui numero è indicato nel contratto di gestione dell'impianto.

19.5 Per l'utilizzo di impianti in gestione diretta, la Giunta Comunale può concedere l'applicazione di una tariffa agevolata per particolari iniziative che presentino uno o più dei seguenti requisiti:

a) Iniziative che siano significativamente efficaci nella promozione dei valori educativi dello sport e del fair play;

b) Iniziative di grande richiamo di pubblico e che diano lustro all'immagine della Città;

c) Iniziative che non comportino costi di iscrizione per i partecipanti o biglietto di ingresso per il pubblico.

Art.20 – ALTRI BENEFICI

20.1 Premi di rappresentanza

Per iniziative in ambito sportivo ritenute particolarmente meritevoli e con finalità in linea con le politiche sportive dell'Ente, il Comune può concedere premi di rappresentanza che si trovino già nelle disponibilità del Comune e fino ad esaurimento degli stessi.

20.1.1 Le istanze di concessione premi sono istruite da un collegio interno formato dal Responsabile dell'Unità Sport e da altri due dipendenti dell'Unità con qualifica di Funzionario o di Istruttore amministrativo, che attribuirà un punteggio finale sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Criterio	fino a max punti
Complessità di realizzazione e aspetti innovativi del progetto o dell'iniziativa	20
Numero dei partecipanti in relazione alla tipologia di iniziativa	10
Collaborazione con istituti scolastici o con associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio in ambito educativo, sociale e sportivo	10
Promozione di sport di minor diffusione	10
Utilizzo di impianti o spazi comunali: 3 punti per ogni impianto o spazio	15
Iniziativa a carattere:	
locale o provinciale	5
regionale	8
nazionale	12
internazionale	15
Gratuità di partecipazione al progetto/iniziativa	10
Iniziativa riservata a soggetti diversamente abili	10

Il punteggio minimo per la concessione dei premi è di 60 punti.

20.1.2 La Giunta Comunale stabilisce con proprio atto deliberativo l'entità dei premi concessi.

20.2 Servizi, prestiti di materiali e disponibilità di sedi comunali:

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, valuta di volta in volta l'opportunità di concedere servizi, prestito di materiali o disponibilità di sedi comunali necessari alla realizzazione di iniziative, attività, progetti o manifestazioni che, in linea con gli obiettivi dell'Ente in tema di politiche sportive, si caratterizzino per il particolare valore sportivo, educativo, sociale o che valorizzino l'immagine della città al di fuori del contesto territoriale o che costituiscano un forte richiamo di pubblico o che abbiano una positiva ricaduta per la comunità cittadina.

Nell'atto deliberativo è indicato il costo presunto del servizio offerto e la relativa copertura di spesa, il valore del mancato incasso derivante dall'applicazione del canone d'uso della sede comunale concessa ed eventualmente, se determinabili o rilevanti, altre eventuali spese a carico del Comune.

Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli artt. 9.2.2 e 9.4 del presente Regolamento non trovano applicazione per gli impianti già affidati in gestione alla data di approvazione del Regolamento, qualora in contrasto con quanto stabilito nel relativo contratto di gestione.

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

22.1 Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

22.2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i seguenti regolamenti:

- *Regolamento d'uso del centro polivalente di via punta di ferro Palafiera*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/1/1991 e smi;
- *Regolamento disciplinante l'utilizzazione del palazzetto dello sport di Villa Romiti*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/1/1991 e smi;
- *Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Forlì*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 456 del 20/12/1993 e smi;
- *Criteri per l'assegnazione degli spazi ed orari della piscina comunale*, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 597 del 14/7/1998;
- *Regolamento e norme d'uso piscina comunale*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 7/5/2001;
- *Regolamento d'uso e criteri per l'assegnazione di palestre comunali e provinciali*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 1/12/2003;
- *Titolo IV – Attività per la promozione e la diffusione dello sport e per il tempo libero e Allegato A del Testo Unificato dei regolamenti comunali in materia di concessione di contributi ed altri vantaggi economici (Codice X)*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 8/10/2007.

ALLEGATO AImpianti di proprietà del Comune di Forlì

impianto	tipologia	destinazione sportiva	Note
PalaGalassi campo principale palestra annessa	cat. A cat. A	polifunzionale polisportivo	
Palazzetto Villa Romiti	cat. A	polifunzionale	pal. scolastica
Impianto Natatorio Piscina	cat. A	specialistico	
Velodromo G. Servadei	cat. A	specialistico	
Complesso T. Morgagni (Stadio, Antistadio 1, campo E. Ortali)	cat. A	specialistico	
Pattinodromo Comunale coperto	cat. A	specialistico	
Pattinodromo B. Patrignani	cat. A	specialistico	pattinodromo scoperto
Impianto di Atletica C. Gotti	cat. A	specialistico	
Complesso ex GIL palestre (n.5) campo rugby T. Monti Tennis Marconi	cat. C-D cat. A cat. C	polisportivo specialistico specialistico	terra rossa
Antistadio 2-3	cat. B	specialistico	
Borgo Sisa	cat. B	specialistico	
O. Buscherini palestra principale palestra accessoria campi calcio campi tennis campo softball campo beach volley/tennis/soccer campo paddle	cat. B cat. D cat. B cat. B cat. A cat. B cat. B	polisportivo specialistico specialistico specialistico specialistico specialistico	
Campo Bocce	cat.	specialistico	
G. Monti palestra principale palestra accessoria campi calcio campi tennis campo beach tennis/volley/soccer	cat. B cat. D cat. B cat. B cat. B	polisportivo specialistico specialistico specialistico	sala fitness
CISE – Raketown campi beach volley/tennis/soccer campo paddle	cat. A cat. B	specialistico specialistico	
Tennis Campo di Marte	cat. A	specialistico	
G. Casadei Palazzetto L. Marabini palestra secondaria	cat. A cat. D	polisportivo	

campi calcio campi tennis campo paddle	cat. B cat. B cat. B	specialistico specialistico specialistico	
Palestra Ginnastica G. Mercuriale	cat. B	specialistico	
Pievequinta	cat. B	specialistico	
D. Zanfini	cat. B	polisportivo	
V. Cimatti campi tennis campo calcio	cat. C cat. C	polisportivo	
A. Sansavini	cat. B	specialistico	
Skate Park	cat. C	specialistico	
Villa Selva	cat. B	specialistico	
Villanova	cat.	specialistico	
A. Giulianini palestra principale palestra accessoria campi calcio campi tennis	cat. B cat. D cat. B cat. C	polisportivo	
N. Treossi campi calcio campi calcetto campi beach volley/tennis/soccer	cat. B cat. B cat. D	polisportivo	
Ginnasio Sportivo G. Ambrosini - centrale	cat. A	polisportivo	
Piscina Comunale	cat. A	specialistico	impianto coperto (5 vasche) e impianto scoperto (3 vasche)
Palestra F. Viroli	cat. B	polisportivo	pal. scolastica
Palestra D. Alighieri	cat. B	polisportivo	pal. scolastica
Palestra Bersani	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra ex Collegio (Glicini)	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra D. Fabbri	cat. B	polisportivo	pal. scolastica
Palestra P. Zangheri	cat. B	polisportivo	pal. scolastica
Palestra Orceoli	cat. B	polisportivo	pal. scolastica
Palestra Melozzo	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra B. Croce	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra D. Peroni	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra G. Rodari	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra A. Saffi	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra L. Tempesta	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra L. Valli	cat. C	polisportivo	pal. scolastica
Palestra A. Manzoni	cat. C	polisportivo	pal. scolastica

Palestra Barisano	cat. D		
Palestra De Amicis	cat. D		pal. scolastica
Palestra Linoleum	cat. D		pal. scolastica
Palestra R. Rivalta	cat. D		pal. scolastica
Palestra F. Viroli piccola	cat. D		pal. scolastica
Palestra A. Mellini	cat. D		pal. scolastica
Palestra R. Follerau	cat. D		pal. scolastica
Palestra Ginnasio - ex Artistica	cat. D		
Palestra Ginnasio - D	cat. D		
Palestra Ginnasio - Scherma	cat. C	specialistico	
Palestra Ginnasio - Judo	cat. C	specialistico	
Palestra Ginnasio - C	cat. D		

Impianti di proprietà della Provincia di Forlì-Cesena di competenza comunale per i quali è attiva una convenzione fra il Comune di Forlì e la Provincia di Forlì-Cesena, sottoscritta in data 30/9/2010, che ne disciplina le modalità e di concessione d'uso:

impianto	tipologia	destinazione sportiva	rilevanza economica	Note
Centro Studi via A. Moro - palestre A, B,C, D, E e la pista di atletica outdoor	cat. C	polifunzionale	NO	impianto scolastico
Palestre Ist. Tecnico industriale (pal. A e B);	cat. C	polisportivo	NO	pal. scolastica
Palestra Ist. Melozzo;	cat. C	polisportivo	NO	pal. scolastica
Palestra Liceo Artistico Musicale	cat. C	polisportivo	NO	pal. scolastica

ALLEGATO BLocali di supporto alle attività sportive di proprietà del Comune di Forlì:

Locale
Ufficio n. 1 piano terra c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 2 piano terra c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 3 piano terra c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 4 piano terra c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 5 piano terra c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 6 piano terra c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 1 piano primo c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 2 piano primo c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 3 piano primo c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 4 piano primo c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio n. 5 piano primo c/o Ginnasio Sportivo
Ufficio c/o Palazzetto Villa Romiti
Bar c/o Palazzetto Villa Romiti
Ufficio c/o palestra F. Viroli
Ufficio c/o complesso Morgagni
Locale seminterrato Palazzo degli Studi